

Bruxelles, 11 maggio 2016  
(OR. en)

8747/16

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0140 (NLE)**

---

---

**SCH-EVAL 77  
FRONT 200  
COMIX 350**

**NOTA PUNTO "A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	8294/16; 8295/16
Oggetto:	Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione per un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen

---

1. A seguito della valutazione Schengen della Grecia per il 2015, il 12 febbraio 2016 il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle gravi carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione da parte della Grecia dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (5985/16).
2. In conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen<sup>1</sup>, il 4 maggio 2016 la Commissione ha presentato una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione per un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen.
3. I consiglieri GAI e il CSIFA, alla presenza entrambi dei membri del comitato misto Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein, hanno discusso la proposta rispettivamente il 4 maggio e il 10 maggio 2016.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

4. L'11 maggio 2016 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato il testo figurante nel documento 8295/16 e ha approvato il testo modificato figurante nel documento 8746/16 affinché il Consiglio lo adotti quale punto "A" il 12 maggio 2016.

5. Il Consiglio è pertanto invitato ad adottare il progetto di decisione di esecuzione del Consiglio riportato nel documento 8746/16.

Si noti che la Grecia e la Slovenia hanno dichiarato che intendono esprimere voto contrario e hanno trasmesso le dichiarazioni qui allegate, annunciate al Comitato dei rappresentanti permanenti dell'11 maggio 2016, affinché siano iscritte nel processo verbale del Consiglio.

Si noti anche che la Bulgaria ha manifestato l'intenzione di astenersi.

Dichiarazione della Grecia

La Grecia si rammarica che l'adozione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione per un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen, presentata dalla Commissione, si basi sul presupposto che le misure adottate dalla Grecia negli ultimi tre mesi non siano state adeguate per ridurre la "grave minaccia" individuata alle frontiere esterne, vale a dire alle frontiere terrestri e marittime con la Turchia, e che sussistano le condizioni per applicare l'articolo 29 del codice frontiere Schengen.

La Grecia, come dichiarato nella sua relazione finale del 29 aprile 2016, in stretta cooperazione con la Commissione europea, le Agenzie europee e gli Stati membri, è riuscita a completare, in meno di tre mesi, quarantatré (43) azioni e a fornire un calendario realistico per altre sette (7) azioni in corso, al fine di correggere le gravi carenze individuate.

La Grecia, ricordando la propria dichiarazione del 10 febbraio 2016, ribadisce la propria posizione secondo cui i risultati della visita di valutazione svoltasi senza preavviso dal 10 al 13 novembre 2015 non evidenziano "gravi carenze" e non dimostrano che la "Grecia sta gravemente trascurando i suoi obblighi".

Alla luce di quanto precede la Grecia non può dare il proprio accordo alla proposta di decisione di esecuzione del Consiglio.

---

## Dichiarazione della Repubblica di Slovenia

La Repubblica di Slovenia non dà il suo appoggio alla proposta della Commissione relativa all'estensione del controllo di frontiera alla frontiera terrestre interna tra Austria e Slovenia.

La Commissione europea giustifica il permesso di mantenere controlli di frontiera temporanei proporzionati con l'esigenza di affrontare efficacemente la grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna connessa ai movimenti secondari di migranti irregolari.

Poiché attualmente non sussistono motivi oggettivi per supporre che dalla Slovenia provenga una tale minaccia, la Repubblica di Slovenia ritiene la presente misura contraria al principio di proporzionalità.

---